

3 dicembre 2016, p. 3

PAOLO BERNASCONI*

osservatorio bancario

Fisco internazionale: la rivoluzione del '17

Nelle banche svizzere fervono gli ultimi preparativi per la messa in opera, a partire dal gennaio prossimo, dello scambio automatico di informazioni finanziarie, ma anche quelli per la voluntary disclosure bis, ultimissima spiaggia per gli irriducibili che ancora non avessero trovato rifugio sulle spiagge esotiche.

Il Parlamento svizzero ha lavorato duro: è pronta anche l'ordinanza di esecuzione della legge federale sullo scambio automatico. E speriamo che il Parlamento freni lo scambio automatico con quei Paesi appena proposti dal Dipartimento delle finanze quali garanzia di protezione dei dati da Argentina, Brasile, India, Messico, Seychelles e simili. Ed è questa la vera novità della rivoluzione fiscale del '17: la coesistenza, a fianco dello scambio automatico di informazioni finanziarie, di numerose altre forme di cooperazione internazionale con ricadute di carattere fiscale. Si genera una sinergia mai vista finora.

Oltre il modello dell'OCSE

In base alla Convenzione di cooperazione fiscale, cosiddetta di Strasburgo, le autorità fiscali, comprese quelle svizzere, potranno inviare spontaneamente informazioni che vanno oltre quelle previste dal modello OCSE sullo scambio automatico. Anzi, proprio le informazioni scambiate grazie a questi due meccanismi, serviranno ad alimentare la storica cooperazione su domanda, fondata però sulla nuova clausola, più estesa, di cooperazione fra le autorità fiscali, prevista dalle convenzioni contro la doppia imposizione, cosiddette di nuova generazione, con almeno un'ottantina di Stati. Fra questi anche l'Italia, grazie al protocollo in vigore dal 13 luglio 2016, che estende la portata della cooperazione ma soltanto relativamente alle circostanze successive alla data della firma del protocollo, ossia dal 23 febbraio 2015. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) già si trova confrontata con domande riguardanti centinaia di clienti di UBS sottoposti alla sovranità fiscale francese rispettivamente spagnola. Dopo quella inviata dall'Olanda e accettata dal Tribunale federale, altri Stati presenteranno le cosiddette domande raggruppate? Domande dalla portata temibile, anche se il Consiglio federale ne ha limitato l'applicabilità esclusivamente alle fattispecie successive al 1. febbraio 2013, precisando la relativa Ordinanza di esecuzione della legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (OAAF). Il testo di questa ordinanza prevede, già a partire dall'anno prossimo, anche lo scambio spontaneo di informazioni riguardanti le decisioni fiscali anticipate, meglio conosciute come tax ruling, che per decenni avevano garantito entrate milionarie al fisco federale e cantonale. Si tratta di una delle numerose conseguenze dell'applicazione a livello mondiale dello standard dell'OCSE per frenare gli abusi compiuti da imprese multinazionali a scopo di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili (programma BEPS).

Informazioni trasmissibili

Si apre un laboratorio imperscrutabile: l'AFC dovrà corrispondere con le amministrazioni fiscali anche di quegli Stati che offrono garanzie insufficienti riguardo all'utilizzazione conforme alla relativa legislazione. Per questa ragione, l'AFC è autorizzata a limitare la trasmissione di queste informazioni a quegli Stati che abbiano aderito allo standard dell'OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate. Se, in base alla massa delle informazioni trasmesse in base alle nuove convenzioni e alle nuove norme interne suddette, l'autorità straniera dovesse rilevare sospetti di infrazione fiscale punibile penalmente, ovviamente rimane ancora aperto il canale della cooperazione internazionale fra autorità penali. Infatti, queste ultime erano e rimangono competenti per le rogatorie nell'interesse di procedimenti esteri per le cosiddette frodi carosello in danno dell'IVA e per altre infrazioni fraudolente nella fiscalità indiretta come nella fiscalità diretta, anche in

applicazione del Trattato di adesione allo Spazio Schengen. Nuovo laboratorio, benché già aperto dall'inizio di quest'anno: la cooperazione fra autorità penali riguardante la punibilità del riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati, nella fiscalità diretta, e di infrazioni fiscali aggravate, nella fiscalità indiretta. Ausiliario, ma nemmeno poi troppo, anche il canale, autonomo, e pertanto sottoposto al diritto amministrativo e non alla procedura penale, dello scambio facoltativo di informazioni fra le autorità nazionali antiriciclaggio, le cosiddette financial intelligence unit. Infatti, dall'inizio di quest'anno, anche l'Ufficio federale di comunicazione antiriciclaggio (MROS) aveva ottenuto la base legale per la trasmissione spontanea di informazioni di carattere finanziario. Saranno le persone coinvolte, i clienti all'estero di banche svizzere, e i loro avvocati, che dovranno vigilare riguardo all'efficacia di applicazione del principio di specialità, secondo cui il diritto internazionale come quello svizzero vietano all'autorità estera l'utilizzazione di informazioni e di mezzi di prova ricevuti dalla Svizzera per soddisfare scopi diversi da quelli a favore dei quali ne venne concessa la trasmissione. Anche la FINMA, che annualmente esegue circa cinquecento domande di informazioni provenienti dalle autorità estere di vigilanza sul mercato bancario e assicurativo, continua a vigilare per impedire utilizzazioni abusive a scopo fiscale. Vigilanza doverosa specialmente nei confronti di una novità, introdotta per compiacere le banche, quando siano sottoposte a decreti coattivi da parte di autorità straniere, ma che piacerà meno ai loro clienti: si tratta della facoltà per le banche di trasmettere informazioni, anche se non accessibili al pubblico, direttamente alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari, anche quando si tratti di operazioni di clienti. Una smagliatura legale abnorme rispetto al sistema giuridico svizzero, ma ormai approvata dal Parlamento, nelle pieghe di un annesso alla legge federale sulle infrastrutture dei mercati finanziari (art. 42 c LFINMA).

I diritti del cliente

A quali norme potrà appellarsi il cliente, nel groviglio delle basi legali che autorizzano la coesistenza di tanti mezzi di cooperazione internazionale di rilevanza fiscale? Non rimane altro che, principalmente, la legge federale sulla protezione dei dati, attivando il diritto di informazione, il diritto di accesso e il diritto di rettifica. Habeas data. Eravamo confusi all'inizio; ora siamo ancora più confusi, ma ad un livello superiore. Così suona il motto dell'Università di Harvard.